

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3608-A

## RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE STORCHI)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*nella seduta del 30 novembre 1966 (Stampato n. 1729)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(PRETI)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(RESTIVO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO  
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO  
(TOLLOY)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 1° dicembre 1966*

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (G.A.T.T.) con l'inserzione di una Parte IV relativa al commercio e allo sviluppo, adottato a Ginevra l'8 febbraio 1965

*Presentata alla Presidenza il 13 gennaio 1967*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel quadro delle relazioni che sempre più concretamente uniscono i paesi del mondo intero sul piano economico e commerciale, particolare evidenza

hanno assunto in questi ultimi tempi i problemi connessi con lo sviluppo economico dei paesi meno progrediti e in modo specifico quelli relativi alla incidenza o alle conseguenze

ze sulle loro economie del loro commercio con l'estero cioè in definitiva coi paesi più industrializzati che sono i normali acquirenti dei loro prodotti e specialmente delle loro materie prime.

In questi rapporti di scambio fra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo, si sono venute manifestando tutta una serie di situazioni e di realtà che si sono collocate in forte contrasto con la pura e semplice enunciazione dei vantaggi della liberalizzazione. A differenza infatti di quanto avviene all'interno del gruppo dei paesi industrializzati per i quali il libero commercio è apportatore di stimoli, di impulsi e di vantaggi concreti al reciproco progresso, nei rapporti fra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo restava a questi una situazione di inferiorità e di danno che il libero commercio non riusciva a sanare, anzi semmai aggravava quando essi dovevano affrontare l'acquisto dei prodotti dei paesi industrializzati a prezzi che non compensavano le loro forniture e ne aumentavano l'indebitamento.

Tale situazione si è manifestata in modo particolare nell'ambito dei paesi aderenti all'Accordo generale per le tariffe ed il commercio (GATT) dato che questo accordo — concluso a Ginevra nel 1947 e ratificato dal nostro paese con legge 5 aprile 1950 n. 259 — si basava appunto sui principi della massima liberalizzazione degli scambi, sulla riduzione delle tariffe e dei regimi doganali, quali elementi basilari per incoraggiare e favorire la ripresa e lo sviluppo delle relazioni commerciali fra paesi economicamente progrediti o comunque in situazioni sostanzialmente omogenee e concorrenziali fra loro. Tanto è vero che cardini fondamentali del sistema originario del GATT, erano la applicazione della clausola della nazione più favorita e la rigida attuazione del principio della reciprocità delle concessioni tariffarie che mal si adattavano, come l'esperienza ha dimostrato, ai rapporti economici e commerciali fra paesi economicamente progrediti e paesi in via di sviluppo, così da richiedere una nuova e diversa impostazione dei rapporti fra di loro.

Bisognava, in sostanza, procedere ad una revisione dell'Accordo, trovare nuove enunciazioni e nuove procedure, fissare altri principi e ciò appunto per evitare che il commercio coi paesi sottosviluppati avesse la conseguenza di aggravare ancor più la situazione economica nella quale essi erano venuti a trovarsi. Da ciò i contatti e gli studi avviati in sede GATT ed infine l'approvazione avvenuta a Ginevra l'8 febbraio 1965 di un Proto-

collo che modifica l'Accordo generale inserendovi una nuova parte (che verrà ad assumere la collocazione di Parte IV) composta di tre articoli (che assumeranno rispettivamente i numeri 36, 37 e 38) oltre ad altre variazioni che si sono rese necessarie in altre parti dell'Accordo e a talune precisazioni contenute negli annessi che costituiscono anch'essi parte integrante del nuovo Accordo.

Questo, come è noto, è già stato approvato dal Senato della Repubblica ed ora è sottoposto all'esame della nostra Camera.

Il documento che col disegno di legge in esame è sottoposto alla nostra approvazione parte da due fondamentali considerazioni:

la prima, che è urgente andare incontro alle esigenze di aumento del tenore di vita e di sviluppo progressivo dell'economia dei paesi meno sviluppati,

la seconda, che in questa azione hanno un peso ed un apporto addirittura determinanti il problema dei prezzi che tali paesi pagano per i prodotti essenziali che essi importano, il volume delle loro esportazioni e i prezzi che essi ricevono per queste stesse esportazioni.

Ciò premesso, l'articolo primo del Protocollo esamina in particolare i problemi relativi al commercio delle materie prime prodotte dai paesi in via di sviluppo, per enunciare la necessità di stabilizzare i prezzi a livelli equi e remunerativi (e converrà qui ricordare quanto precisato nel paragrafo e cioè che la espressione materie prime comprende anche i prodotti agricoli).

Altra considerazione particolarmente importante, egualmente espressa in tale articolo, riguarda le relazioni esistenti fra il commercio e l'aiuto finanziario offerto allo sviluppo dei paesi economicamente più arretrati, affermando al riguardo la necessità di una stretta collaborazione fra gli operatori dei due settori al fine di ottenere il miglior risultato a favore dei paesi in via di sviluppo. In modo particolare è indicata la collaborazione fra le parti contraenti dell'accordo del GATT e le altre organizzazioni intergovernative e gli organi e le istituzioni delle Nazioni Unite, come elemento necessario al raggiungimento delle finalità proprie del nuovo accordo. In questo contesto lo stesso articolo, in deroga alla norma generale del GATT, afferma che nei negoziati coi paesi in via di sviluppo rivolti a ridurre o eliminare i dazi doganali, i paesi economicamente più sviluppati non dovranno porre la condizione della reciprocità.

Per quanto poi riguarda l'azione da svolgere e gli impegni da assumere, la materia è

trattata dal secondo articolo che stabilisce anche le procedure da seguire nel caso di violazione dei principi stabiliti, mentre il terzo tratta dell'azione a carattere collettivo e della collaborazione con le Nazioni Unite allo scopo di favorire il miglior perseguimento delle finalità dell'accordo che restano quelle di aiutare i paesi in via di sviluppo anche attraverso lo strumento del commercio coi paesi economicamente progrediti.

Di fronte alla complessità ed alla delicatezza dei problemi del commercio che, come è ben noto, investono la struttura economica e la vita stessa di tutti i paesi e che hanno così vitale, decisiva importanza per quelli in via di sviluppo, il nuovo Protocollo ginevrino costituisce certamente una manifestazione di buona volontà e di piena comprensione per le esigenze che si rilevano in tante parti del mondo. E del resto esso non può essere visto come un atto isolato od avulso da una realtà nella quale già operano tanti paesi, sia singolarmente che collettivamente, e nella quale si andrà inserendo appunto come uno strumento propulsore di nuove intese e di ulteriori iniziative che insieme con gli apporti a

titolo gratuito, coi prestiti, con l'assistenza tecnica, con gli aiuti agli investimenti privati, con l'opera molteplice di singoli Stati, di organismi intergovernativi e delle istituzioni di assistenza economica e di sviluppo promosse dalle Nazioni Unite, abbiano a fronteggiare le esigenze dei nuovi paesi che stanno affrontando i problemi del loro sviluppo e proprio per questo devono poter trovare le migliori soluzioni per quelli del loro commercio. E quanto, del resto, è apparso in piena evidenza nella Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo, ed è perciò che anche attraverso l'approvazione di questo nuovo testo che modifica e precisa in ordine ai problemi dei paesi in via di sviluppo l'accordo generale per il commercio e le tariffe divenendone parte integrante, che si intende dare un positivo apporto sulla via della collaborazione economica e delle feconde e pacifiche intese fra i popoli.

Per le ragioni che ho avuto l'onore di esporre, a nome della III Commissione, vi chiedo di voler approvare il disegno di legge di ratifica.

STORCHI, *Relatore.*

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

### ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo adottato a Ginevra l'8 febbraio 1965 che modifica, con l'inserzione di una Parte IV relativa al commercio e allo sviluppo, l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) firmato a Ginevra il 30 ottobre 1947.

### ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al paragrafo 4 del Protocollo stesso.

## TESTO

DELLA COMMISSIONE

### ART. 1.

*Identico.*

### ART. 2.

*Identico.*